



CITTA' DI MATINO

PROV. DI LECCE

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I CRITERI GENERALI

Art.1

Piano degli impianti pubblicitari: elaborati

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni si compone dei seguenti elaborati:

- Norme tecniche di attuazione, di cui al presente documento;
- Planimetria della Zona "A" del territorio ricadente all'interno del perimetro del centro storico ai fini dell'installazione degli impianti pubblicitari (all. A);
- Planimetria della Zona "B" del territorio ricadente all'interno del perimetro del centro abitato approvata con deliberazione G.C. n.183 del 09.05.1996, compresa l'intera Zona PIP ai fini dell'installazione degli impianti pubblicitari (all. B);

Art.2

Definizioni

Nel prosieguo delle presenti norme tecniche di attuazione si intende:

- con **Decreto** il decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, avente ad oggetto la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con **Piano** il piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Matino, redatto ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.507/1993;
- con **Codice** il nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- con **Regolamento** il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3

Oggetto ed attuazione del Piano

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, redatto secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione per l'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, ha lo scopo di disciplinare gli inserimenti dei mezzi pubblicitari nel territorio del Comune di Matino.
2. I mezzi pubblicitari oggetto del piano sono quelli definiti dall'art.47 del Regolamento : Insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, impianti pubblicitari di servizio e impianti di pubblicità o propaganda.
3. Il Piano si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari, stabilendo quali tipologie sono autorizzabili nel territorio comunale e le caratteristiche tecniche degli stessi. Esso prevede, inoltre, il censimento degli impianti per le pubbliche affissioni, il programma nei nuovi impianti e la relativa ubicazione.

Art.4

Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee. Esse, riportate nella cartografia di cui all'allegato A), sono così individuate:
 - Zona A: porzione di territorio ricadente all'interno del perimetro del centro storico;
 - Zona B: porzione di territorio ricadente all'interno del perimetro del centro abitato approvata con deliberazione G.C. n.183 del 09.05.1996, compresa l'intera Zona PIP;
 - Zona C: restanti zone di territorio ricadenti all'esterno del perimetro del centro abitato, come riportata al punto precedente;
2. La modifica al perimetro del centro abitato viene automaticamente recepita nel presente Piano, senza necessità dell'adozione di ulteriori atti.

Art.5

Autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica, di installare propri impianti. Si riserva altresì la facoltà di incrementare gli impianti per l'affissione diretta dei soggetti privati.

2. L'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario da parte di soggetti privati e/o società è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.
3. L'istanza di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere presentata direttamente dalle persone e/o società direttamente interessate e deve essere redatta in bollo. Qualora l'istanza riguardi l'installazione di più mezzi pubblicitari occorre tenere conto che ciascun operatore non può essere titolare, sull'intero territorio comunale, di più di:
 - n. 2 cartelli monofacciali, su siti diversi, delle dimensioni di ml. 6,00x3,00 o ml. 3,00x2,00 (per la zona A tali tipologie di impianto sono interdette);
 - n. 3 cartelli pubblicitari non affissionistici, su siti diversi, delle dimensioni di ml. 2,00x1,40 o ml. 1,40x2,00 o ml. 1,40x1,00 o ml. 1,00x1,40 (per la zona A tali tipologie di impianto sono interdette);
 - n. 1 impianto luminoso o illuminato delle dimensioni di max ml. 2,00x1,40 (per la zona A tale tipologia di impianto è interdetta);
 - n. 15 cartelli pubblicitari non affissionistici mono o bifacciali delle dimensioni di ml. 0,80x1,20 o transenne parapetonali mono o bifacciali dalle dimensioni di ml. 1,00x0,70 (per la zona A tale tipologia di impianto è interdetta);Si precisa che nelle dimensioni dei mezzi pubblicitari il primo numero misura la larghezza mentre il secondo l'altezza.
4. L'istanza deve contenere:
 - a) gli estremi anagrafici e fiscali del soggetto richiedente e il possesso del prescritto titolo a richiedere l'autorizzazione (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. muniti di licenza per l'esercizio di AGENZIA DI PUBBLICITÀ - art. 115 del T.U.L.P.S.);
 - b) per ogni mezzo pubblicitario da installare, una descrizione dello stesso, la sua collocazione urbana o extraurbana, parallela o ortogonale al senso di marcia, il supporto utilizzato e ogni altra notizia utile ad individuare esattamente l'ubicazione;
 - c) l'elenco degli allegati.
5. Alla domanda devono essere allegati in triplice copia :
 - a) Rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:500 in cui si evidenzia il posizionamento del "mezzo pubblicitario";
 - b) Progetto, quotato in scala 1:50, dell'opera e relativa relazione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera con indicazione delle dimensioni, numero delle facce, materiali, sagome, supporto e precisa ubicazione con le relative distanze prescritte;
 - c) Idonea documentazione fotografica da cui si evinca la zona di collocazione, l'ambiente circostante, l'esatta posizione di quanto richiesto, in modo tale da documentare sia lo stato di fatto che quello di progetto. Le fotografie non possono essere di formato inferiore a cm. 10x10; non sono ammesse fotografie a sviluppo istantaneo. E' consentito produrre fotografie in formato digitale, con idoneo livello di definizione, stampate a colori.
 - d) In caso di impianti pubblicitari non affissionistici, altresì, visualizzazione fotorealistica del messaggio pubblicitario da esporre;In caso di variazione del messaggio pubblicitario sui mezzi pubblicitari permanenti dovranno essere presentati i nuovi bozzetti, che verranno regolarmente protocollati, al momento della presentazione;
- e) Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
 - il rispetto delle norme P.G.I.P.;
 - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico - prestazionali;
 - idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e in modo da garantire la stabilità;
 - e, per i soli impianti illuminanti, che l'impianto elettrico verrà realizzato da impresa abilitata, ai sensi delle Norme CEI che disciplinano in materia di impianti elettrici, e che all'installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici saranno rispettate le norme di sicurezza.
6. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Settore comunale che esegue l'istruttoria può richiedere pareri ad altri Settori comunali e/o Enti ogni qualvolta lo ritenga necessario.
7. In ogni caso è da tenere nella massima considerazione l'impatto ambientale strettamente connesso con l'installazione dei mezzi pubblicitari richiesti.

8. Per ogni domanda viene rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari richiesti individuati tramite la via di collocazione e il numero civico ovvero la progressiva chilometrica.
9. L'autorizzazione è rilasciata in bollo e, nel caso di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari non temporanei, ha durata triennale, confermata dal versamento annuale dell'imposta di pubblicità e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta.
10. Ultimato l'intervento, ai sensi dell'art. 23 c. 7 del D.P.R. n. 380/01 il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va trasmesso al Settore comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la richiesta. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
11. L'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza previa apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza stessa, in cui si attesti l' invarianza del mezzo pubblicitario già autorizzato. L'Ufficio, in questa ipotesi, valuta l'opportunità o meno di rinnovare l'autorizzazione alla luce di nuove eventuali programmazioni, in tal senso, dell'Amministrazione Comunale.

Art.6

Manutenzione dei mezzi pubblicitari

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari installati è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.
2. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Qualsiasi modifica ai mezzi pubblicitari autorizzati fa decadere la precedente autorizzazione, salvo il caso in cui si tratti di modifica del solo messaggio pubblicitario e non del mezzo con cui viene diffuso il messaggio. In tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune la modifica del messaggio, con allegato bozzetto descrittivo dello stesso.
4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza, di richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.

Art.7

Targhetta identificativa

1. Ai mezzi pubblicitari deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all'art.55 del Regolamento, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. La targhetta deve essere sostituita in ogni caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Gli impianti destinati alle affissioni pubbliche devono avere una targhetta con l'indicazione " Comune di Matino - servizio Affissione pubblica " e numero dell'impianto.

Art.8

Prescrizioni tecniche

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade o in vista di esse, devono avere sagoma regolare, diversa dal triangolo e dal cerchio, e comunque tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurre la visibilità e l'efficacia.
2. Tutti i mezzi pubblicitari dovranno avere caratteristiche omogenee a seconda della tipologia. Particolare riguardo va posto nella zona A, dove essi dovranno rispondere a caratteristiche adeguate per non ingenerare contrasto con l'ambiente circostante.
3. Ai fini del 2° comma ogni operatore dovrà sempre preventivamente concordare con l'Ufficio le caratteristiche tecniche degli stessi.
4. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso di colori, specialmente del rosso e del verde al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizi e degli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. I mezzi pubblicitari non possono utilizzare quali supporti alberi, impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche.
6. Qualora i mezzi pubblicitari debbano essere installati in modo permanente o comunque per periodi superiori a 180 giorni essi debbono essere realizzati con materiali tali da garantire la durata, la sicurezza e la resistenza agli agenti atmosferici, con particolare riguardo alla spinta del vento. I pannelli devono essere realizzati in acciaio zincato a caldo ovvero in altro materiale che fornisca le stesse garanzie di sicurezza, durata e resistenza. In ogni caso le strutture portanti (montanti, cornici o sostegni in genere) debbono avere struttura metallica, sottoposta a trattamento di zincatura o di ossidazione elettrolitica, di dimensioni adeguate alla struttura da sostenere.

7. Nel caso di mezzi pubblicitari installati su suolo, i supporti e sostegni devono essere ancorati al suolo mediante plinti realizzati in calcestruzzo, di dimensioni e sezioni calcolate secondo la regola tecnica onde sopportare il carico delle strutture stesse e resistere all'azione degli agenti atmosferici. Per supporti aventi sezione circolare è necessario adottare le misure tecniche necessarie ad impedire la rotazione degli stessi.
8. I mezzi costituiti da vetrine apribili devono essere chiusi con vetro stratificato di spessore non inferiore a 6 millimetri o in policarbonato di spessore non inferiore a 5 millimetri.
9. Gli impianti pubblicitari illuminati, sia direttamente che in modo riflesso, devono avere un sistema di illuminazione conforme alle Norme CEI che disciplinano in materia di impianti elettrici.
10. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è consentito purchè:
 - a) se collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
 - in assenza del marciapiede, si osservi, la distanza di almeno ml. 1,50 dal limite della carreggiata con il bordo inferiore ad un'altezza minima di ml. 2,50 rispetto al piano stradale riportato;
 - ovvero, se posti sul marciapiede, ad un'altezza minima di ml. 2,20 dal piano del marciapiede e ad una distanza minima dal limite di carreggiata di ml. 1,00;
 - b) se collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli:
 - in assenza del marciapiede, si posizionino in aderenza ai fabbricati su pali segnalanti l'ostacolo, ovvero, ad una distanza di almeno ml. 1,00 dal limite della carreggiata con il bordo inferiore ad un'altezza minima di ml. 2,50 rispetto al piano stradale riportato;
 - in presenza di marciapiede, si posizionino in aderenza ai fabbricati al limite del marciapiede o all'esterno dello stesso con il bordo inferiore ad un'altezza minima di ml. 2,20 dal piano del marciapiede;
 - c) in ogni caso è necessario comunque non compromettere le condizioni di sicurezza e garantire un agevole libero passaggio dei pedoni;
11. Le insegne di esercizio, se poste a bandiera sui marciapiedi, devono avere un'altezza minima dal marciapiede di m. 2,20; se aggettano anche sulla carreggiata stradale, devono rispettare un'altezza minima, calcolata sul bordo inferiore, di almeno m.5,10 dal piano della carreggiata.
12. Per tutti i mezzi pubblicitari da installare fuori dal perimetro del centro abitato valgono le prescrizioni tecniche dettate dal codice e dal regolamento.

Art.9

Ubicazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

- 1) L'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle zone comprese all'interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente piano.
- 2) L'ubicazione dei mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.
- 3) Le aree su cui installare i mezzi pubblicitari possono essere di proprietà comunale o privata di cui si sia ottenuta preventivamente l'autorizzazione. Tra le aree di proprietà comunale rientrano anche quelle private ad uso pubblico. Tutta la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario deve essere compresa in una sola proprietà (comunale o privata).
- 4) L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze, per direttrice di marcia:
 - (1) ml. 15,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - (2) ml. 10,00 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - (3) ml. 15,00 prima delle intersezioni stradali;
 - (4) ml. 10,00 dopo le intersezioni stradali;
 - (5) ml. 25,00 prima degli impianti semaforici;
 - (6) ml. 12,50 dopo gli impianti semaforici;
 - (7) ml. 5,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.
- 5) Le distanze di cui al comma 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni (stradali), non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati ovvero, in loro mancanza, distanti almeno ml. 1,00 dal limite della carreggiata. Relativamente alle insegne di esercizio e alle transenne parapetonali, la deroga di cui al presente comma si estende anche alle distanze dalle intersezioni stradali.
- 6) E' comunque vietato collocare segnali pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazioni possano:
 - (1) ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
 - (2) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - (3) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

- (4) costituire ostacolo o, comunque impedimento alla circolazione delle persone diversamente abili;
 - (5) produrre abbagliamento.
- 7) E' vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in corrispondenza di:
- (1) corsie esterne alle carreggiate, cunette, pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
 - (2) lungo le curve nell'area tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - (3) cunette, dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sulle barriere di sicurezza e su altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
- 8) Limitatamente al solo divieto di installazione in curva, esso non si applica alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati ovvero, in loro mancanza, ad una distanza di almeno m.1,00 dal limite della carreggiata. Relativamente alle transenne parapetonali non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 di questo articolo.
- 9) L'Amministrazione Comunale si riserva, tra l'altro, sin dall'entrata in vigore del presente Piano, la possibilità di installare n. 2 cartelli dalle dimensioni di ml. 6,00x3,00 oppure di ml. 3,00x2,00, nei seguenti siti:
- a) n. 1 lungo la S.P.55 per Taviano sul marciapiede spartitraffico presente all'intersezione con via Bertani;
 - b) n. 1 lungo la via Estramurale di Ponente sul marciapiede prospiciente l'area a verde all'intersezione con Viale Italia.

Art.10

Adeguamento alla normativa

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, quali risultanti dalle tabelle del censimento, privi di autorizzazione e non conformi alle prescrizioni del presente piano, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'impianto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari già autorizzati ma non rispondenti alle distanze e prescrizioni tecniche del presente Piano, dovranno essere adeguati entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano. In caso di impossibilità di adeguamento mediante manutenzione straordinaria o ordinaria, gli stessi dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'impianto entro lo stesso termine. Relativamente al limite numerico dei mezzi pubblicitari stabilito al precedente art. 5, comma 3 sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate fino alla scadenza dell'autorizzazione medesima.
3. In alternativa alla rimozione, gli impianti di cui precedente comma 2 possono essere spostati su richiesta, a cura e spese del titolare, secondo le indicazioni del Comune, in luoghi ove sia possibile la loro installazione in base alle prescrizioni del presente Piano. Per gli stessi sarà rilasciata nuova autorizzazione, in sostituzione di quella già posseduta.
4. La domanda di cui al 3° comma, da redigere in bo llo, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e fiscali del titolare dell'impianto;
 - b) il bozzetto del mezzo pubblicitario, con riportate le caratteristiche dello stesso;
 - c) autocertificazione redatta da un tecnico abilitato attestante la stabilità dell'impianto, anche con riferimento alle sollecitazioni atmosferiche, il rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel presente Piano ;
 - d) planimetria con indicata l'ubicazione del mezzo pubblicitario e relative distanze;
 - e) foto del cartello;
 - f) descrizione dell'eventuale intervento per renderlo conforme.
5. L'ufficio procederà all'istruttoria delle istanze sperando gli stessi accertamenti per il rilascio di nuove autorizzazioni e mediante la medesima procedura. In caso di necessità di adeguamento dell'impianto, lo stesso dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di rilascio della nuova autorizzazione.

TITOLO II

Segnali di direzione e preinsegne

Art.11

Segnali di direzione

1. Per le finalità proprie del presente piano, sono considerati segnali di direzione stradale per l'indicazione di luoghi di pubblico interesse, oltre a quelli già espressamente previsti dal Codice e dal Regolamento:
 - a) quelli relativi alla segnalazione di centri industriali, commerciali ed artigianali di carattere generale, contenenti il solo nominativo dell'area oltre a simboli e frecce conformi al regolamento;
 - b) quelli relativi alla segnalazione di sedi di associazioni di categoria o enti anche privati erogatori di servizi pubblici di particolare rilevanza e interesse pubblico;
 - c) quelli relativi alla segnalazione di attrezzature ospedaliere e sanitarie;
 - d) quelli relativi alla segnalazione di strutture religiose;

- e) quelli relativi alla segnalazione di ristoranti ed alberghi, se conformi a quanto previsto dall'art.134 del Regolamento;
 - f) limitatamente alle zone industriali e artigianali, così come individuate nel Piano di Fabbricazione, quelli relativi alla segnalazione delle attività presenti all'interno di tali zone.
 - g) quelli relativi ad indicatori economici relativi a singole "attività di commercio" aventi funzione di indicare sinteticamente con una dicitura ed una freccia la direzione da percorrere per raggiungere il luogo ove trovasi collocata l'attività.
2. I segnali di direzione devono essere conformi per dimensioni, colori, caratteri, simboli e composizione a quanto stabilito dall'art.128 del Regolamento.
 3. Possono avere dimensioni massime di cm. 80 di base e cm. 20 di altezza; devono essere strutturati in modo di consentire una facile lettura e quindi riportare il nome della Ditta o della struttura di pubblico interesse e la relativa freccia direzionale.
 4. Per le tipologie proposte, la qualità degli impianti, i punti e le modalità di installazione, devono essere soddisfatte le esigenze di un inserimento ambientale armonico.
 5. Le installazioni singole devono essere installate in aderenza sul corpo di fabbrica o sulle recinzioni facendo salvi i diritti di terzi o in modo, ancorché visibili lungo la direttrice di marcia, da non aggettare sui marciapiedi o sulle zanelle della carreggiata.
 6. E' comunque fatto divieto assoluto di installare segnali di direzione sugli edifici di interesse storico e/o artistico nonché sui muri di cinta del cimitero.
 7. L'installazione, gestione e manutenzione può essere concessa anche a soggetti privati che ne facciano richiesta.

Art.12

Inserimento dei segnali di direzione

1. I segnali di cui all'articolo precedente, conformi a quanto previsto dall'art.128 del Regolamento, sono installati a cura e spese del richiedente e sono soggetti alla disciplina generale per i mezzi pubblicitari di cui al titolo I del presente Piano.
2. In deroga alle distanze stabilite per la segnaletica pubblicitaria, i segnali di direzione possono essere installati nelle aree di intersezione o nelle immediate vicinanze, purché l'installazione non costituisca ostacolo alla visibilità generale e siano distanti almeno ml. 1,00 dagli altri dispositivi di segnalazione.
3. E' a carico del richiedente la responsabilità della corretta installazione dei segnali in conformità alle norme del presente piano e di osservanza di disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Art.13

Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme i segnali di indicazione installati direttamente, anche tramite ditte esterne, dal Comune rientrando tale compito tra quelli istituzionali.
2. Sono ugualmente esclusi i segnali di indicazione di località eventualmente richiesti ed installati a cura e spese di altri enti territoriali o proprietari di strade extracomunali.

Art. 14

Preinsegne

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita l'attività.
2. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce riflessa. Le dimensioni devono essere contenute nei limiti di cui all'art.48 del Regolamento, anche qualora vengano installate nel centro abitato.
3. Per quanto concerne le altre caratteristiche tecniche e l'ubicazione delle preinsegne, valgono le prescrizioni di cui al titolo I, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
4. L'installazione di preinsegne può essere autorizzata solo lungo le strade che conducono alla sede dell'attività e comunque non in prossimità di edifici e monumenti di interesse storico ed artistico.

Art. 14 BIS

Totem di raccolta frecce direzionali

- 1) Sono da considerare tali i manufatti che per forma e dimensione risultano collocati direttamente e ancorati a terra.

- 2) Il modello architettonico del manufatto dovrà essere concordato con l'Ufficio in modo da garantire una omogeneità degli stessi sul territorio tenendo nella giusta considerazione l'impatto ambientale che ne deriva.
- 3) In essi possono essere alloggiate due fino ad un massimo di sei frecce direzionali secondo modalità di realizzazione tecnica che preveda l'intercambiabilità delle componenti delle dimensioni di cui all'art. 11, comma 3.
- 4) Essi devono essere oggetto di realizzazione particolarmente attenta al fine di non provocare situazioni di pericolo nel pieno rispetto della sicurezza pubblica ed ubicati in modo tale da consentire un agevole e libero passaggio dei pedoni.
- 5) Dovranno avere caratteristiche omogenee concordate con l'Ufficio ed adeguate all'ambiente circostante; L'altezza minima da terra dovrà essere di almeno mt. 2,20 altezza massima mt. 3,40.

Potranno essere installati:

- in caso di collocazione in posizione parallela rispetto alla direttrice di marcia: ad una distanza non inferiore a ml. 1,00 dal limite della carreggiata ed in modo da non ingenerare confusione con altri cartelli o mezzi pubblicitari o segnali stradali dai quali dovranno essere distanti almeno ml. 1,00. Tale distanza non dovrà essere osservata in caso di collocazione dell'impianto in aderenza al fabbricato;
- in caso di collocazione perpendicolare rispetto alla direttrice di marcia: ad una distanza non inferiore a ml. 1,00 dal limite della carreggiata ed in modo da non ingenerare confusione con altri cartelli o mezzi pubblicitari o segnali stradali dai quali dovranno essere distanti almeno ml. 1,50.

TITOLO III IMPIANTI PUBBLICITARI NON AFFISSIONISTICI

Capo I Impianti permanenti

Art.15 Definizione

1. Per impianti pubblicitari non affissionistici si intendono tutti i mezzi pubblicitari destinati all'effettuazione della pubblicità esterna, realizzata per conto altrui dal soggetto titolare dell'impianto, senza sovrapposizione sullo stesso di manifesti cartacei o simili.
2. Gli impianti pubblicitari si definiscono permanenti quando siano costituiti da mezzi o manufatti saldamente installati al terreno o ancorati a strutture in elevazione, con periodo di utilizzo degli stessi non inferiore a 180 giorni.
3. Rientrano nella disciplina di cui al presente capo, purché utilizzati per il periodo di cui al comma 2, i cartelli pubblicitari, le insegne di esercizio, gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapetonali, pensiline e cestini. Alla stessa disciplina sono soggetti gli impianti di pubblicità o propaganda così come definiti dall'art.47, comma 8, del Regolamento, e non espressamente individuati nel presente Piano.

Art.16 Cartello pubblicitario

1. Il cartello pubblicitario, detto anche stradale, è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura metallica di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari. I messaggi sono elaborati direttamente sul pannello espositivo, con conseguente necessità di cambio dell'intero pannello al cambio del messaggio pubblicitario. Il cartello pubblicitario è non luminoso. E' ammessa l'illuminazione per luce indiretta solo per i cartelli ancorati ad edifici.
2. Per motivi di uniformità generale, sono ammessi cartelli pubblicitari dalle seguenti dimensioni:
 - a) ml. 2,00x1,40 o ml. 1,40x2,00;
 - b) ml. 1,40x1,00 o ml. 1,00x1,40;
 - c) ml. 0,80x1,20.
3. I cartelli pubblicitari devono avere pannellatura avente spessore non inferiore a 8 millimetri. Se i cartelli sono ancorati al suolo, il collegamento deve avvenire mediante pali di sostegno metallici tubolari o scatolati ovvero in lamina di metallo pressopiegata. Per i cartelli di piccole dimensioni, di cui alla lett.c) del comma 2, deve essere utilizzato un unico palo di sostegno, di struttura metallica tubolare a forma di L rovesciata.
4. La collocazione dei cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato è effettuata secondo le prescrizioni seguenti, in rapporto alle zone A, B, individuate nell'art.4.
 - a) Zona A: non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi tipologia.
 - b) Zona B: è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione tra quelle ammesse dal comma 2. L'installazione può avvenire su proprietà pubblica, previa autorizzazione

del Comune, o privata. E' ammessa l'installazione a parete, purché su muri ciechi e con superficie non eccedente il 40% della parete stessa.

Art. 17 **Insegne**

1. Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente integrata da simboli e marchi, installata presso la sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa, sia per luce propria sia per luce indiretta. Le insegne possono essere mono o bifacciali; sono ammesse insegne a parete (solo frontali), a bandiera e a giorno.
2. Per quanto concerne le modalità di inserimento delle insegne, valgono la prescrizioni di seguito riportate, rapportate alle zone in cui è stato diviso il centro abitato:
 - a) zona A: sono consentite solo insegne a parete frontali; unica eccezione l'installazione di insegne a bandiera per le rivendite di generi di monopolio. Le insegne possono essere collocate esclusivamente al piano terra degli edifici, nella zona compresa tra il solaio e il bordo superiore delle vetrine, per una lunghezza massima pari alla facciata dell'edificio di pertinenza dell'attività. La sporgenza massima dal muro è pari a cm.15.
 - b) zona B: sono ammesse tutte le tipologie di insegne riportate al comma 1. Per le insegne frontali valgono le prescrizioni di cui alla precedente lettere a). Le insegne a bandiera sono ammesse in presenza di marciapiede per una sporgenza massima dell'80% delle dimensioni del marciapiede. Le insegne a giorno possono essere collocate, oltre che su palo, anche su cancelli, pensiline o coperture in genere; per quelle poste su cancelli e pensiline, la larghezza non può eccedere quella del cancello o della pensilina su cui vengono installate, l'altezza non può eccedere cm.50 e la superficie i mq.2. Le insegne a giorno poste sulla copertura devono essere rientrate rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza almeno pari alla loro altezza; la superficie massima dell'insegna non può eccedere il 5% della facciata dell'edificio su cui vengono installate. Le insegne collocate in questa zona possono essere a messaggio variabile; non sono ammesse insegne a luce intermittente.

Art.18 **Transenna parapedonale**

1. La transenna parapedonale pubblicitaria è costituita da un pannello serigrafato o simile, ancorato a barriere parapedonali, poste lungo i bordi dei marciapiedi, con funzione di diffusione di messaggi pubblicitari.
2. L'altezza massima delle transenne non può eccedere i cm.100; il pannello non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.
3. Le transenne parapedonali non sono ammesse nella zona A. Nelle altre zone sono ammesse, con superficie per singolo impianto non superiore a mq.0,70. Alle transenne parapedonali non si applicano le distanze minime previste dall'art.9 del presente piano.
4. L'installazione delle transenne parapedonali e la loro gestione è affidata a terzi.

Art.19 **Pensilina**

1. Si definisce pensilina una struttura integrata di attesa di mezzi pubblici, provvista di pensilina ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo affissione di manifesti e simili.
2. L'altezza massima delle pensiline non può eccedere m.2,60. Gli spazi pubblicitari delle stesse debbono essere delle seguenti misure:
 - a) m. 0,70 x 1,00;
 - b) m. 1,00 x 1,40;
 - c) m. 1,40 x 2,00.
3. L'installazione di pensiline non è ammessa nella zona A; nelle altre zone sono ammesse pensiline di qualsiasi dimensione tra quelle indicate al comma 2. Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi, né per luce propria né per luce indiretta.
4. Lo spazio pubblicitario può essere inserito nella pensilina solo se parallelo all'asse viario; se collocato in modo ortogonale, può essere posto solo sul lato opposto al senso di marcia. In ogni caso l'inserimento pubblicitario deve sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali di pericolo e di prescrizione. La pensilina deve distare almeno cm.50 dalla carreggiata stradale, elevati a cm.50 in caso di assenza di marciapiede. Deve essere garantito il transito pedonale all'esterno dell'impianto per almeno cm.150.

5. Non si applicano le norme sulle distanze da altri impianti pubblicitari.
6. L'installazione delle pensiline è ammessa solo ed esclusivamente su suolo pubblico. L'installazione e la gestione delle stesse è affidata a terzi previa specifica gara, ove saranno individuati siti e dimensioni degli spazi pubblicitari.

Art.20 **Cestino**

1. Trattasi di una struttura integrata a cestino portarifiuti e ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo di esposizione quali elementi serigrafati o simili.
2. La collocazione di cestini pubblicitari non è ammessa nella zona A. I messaggi pubblicitari ivi riportati non possono essere luminosi, né per luce propria né per luce indiretta.
3. La superficie massima del messaggio pubblicitario non può eccedere mq. 0,50 per ogni singolo impianto. Il limite superiore dell'impianto è pari cm.100.
4. Non si applicano le disposizioni sulle distanze di cui all'art.9 del titolo I.
5. L'installazione e la gestione dei cestini pubblicitari è affidata a terzi previa apposita gara.

Capo II Impianti temporanei

Art.21 **Definizione**

1. Gli impianti pubblicitari non affissionistici temporanei sono rappresentati da quei mezzi pubblicitari che per loro natura e/o per la durata con cui vengono utilizzati sono provvisori.
2. Sono oggetto di disciplina del presente piano gli impianti temporanei costituiti da cartelli pubblicitari temporanei, installati per un periodo inferiore a 180 giorni, da striscioni, da standardi e da striscioni pubblicitari di esercizio.
3. Può essere autorizzato l'utilizzo di altri mezzi pubblicitari temporanei, da concordare di volta in volta con il Comune in occasione di manifestazioni di vario genere, previa verifica da parte del Comune della necessità dell'installazione di tali mezzi pubblicitari e valutazione delle caratteristiche ambientali ed urbanistiche dell'area.

Art.22 **Cartello pubblicitario temporaneo**

1. Il cartello pubblicitario temporaneo è un mezzo pubblicitario avente le medesime caratteristiche dei cartelli pubblicitari permanenti definiti dall'art.16, comma 1, del presente Piano, caratterizzati dalla temporaneità della loro installazione, limitata alla durata di manifestazioni o eventi, comunque non superiore a 180 giorni.
2. In ordine alle prescrizioni di natura tecnica e di localizzazione dei cartelli pubblicitari temporanei, si applicano le disposizioni dell'art.16, così come appresso integrate.
3. I cartelli devono avere le stesse misure indicate nell'art.16, ad eccezione dei cartelli 6,00 x 3,00, che non sono autorizzabili per uso temporaneo. Non sono ammessi, per nessuna zona, cartelli illuminati, per luce propria o indiretta, e cartelli recanti un messaggio variabile. Sono ammessi cartelli installati su muri ciechi, con gli stessi limiti di cui all'art.16.
4. I cartelli pubblicitari temporanei possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei; la superficie complessiva di tutti gli impianti concentrati non può essere superiore a mq.72, con distanza tra i singoli impianti non superiore a cm.150.
5. Non sono ammesse deroghe alle distanze da intersezioni, impianti semaforici, segnaletica ed altri impianti pubblicitari, di cui all'art.9 del presente piano, qualora i cartelli siano ubicati lungo o in vista delle strade.

Art.23 **Striscione**

1. Per striscione si intende un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di diversa natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. Non è ammessa la collocazione di striscioni nella zona A; sono possibili deroghe solo nel caso di svolgimento di manifestazioni e/o eventi presso piazze o edifici siti nella zona medesima. La superficie massima degli striscioni non può eccedere il limite di mq. 6.

3. Lo striscione deve essere collocato ad un'altezza di m.5,10 da terra, misurata sul bordo inferiore, elevata a m.5,50 nel caso in cui lo striscione aggetti sulla carreggiata stradale. Se lo striscione è collocato in aderenza o in sopraelevazione a muri di cinta o su pareti cieche, l'altezza minima da terra è ridotta a m.2,50.
4. La collocazione di striscioni è ammessa esclusivamente per la pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, enti morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, di cui sia dimostrata la necessità.
5. Gli striscioni sono autorizzabili per un periodo pari alla durata della manifestazione cui si riferiscono e per i dieci giorni antecedenti la manifestazione. Essi devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Art.24 **Stendardo**

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di varia natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. Esso deve essere ancorato a pali pubblici, previa autorizzazione dell'ente proprietario del palo, ad un'altezza minima da terra, misurata sul bordo inferiore, pari a m.3. Lo stendardo può avere dimensione massima pari a m. 1,00 x 1,50.
3. Non sono ammessi stendardi luminosi, né per luce propria né per luce indiretta.
4. La collocazione di stendardi non è ammessa nella zona A, tranne il caso in cui sia posta nelle immediate vicinanze di piazze o edifici ubicati nella medesima zona, e sedi di manifestazioni cui lo stendardo si riferisce. In nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata stradale.
5. L'apposizione di stendardi è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, enti morali, associazioni culturali, sportive politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.
6. La collocazione degli stendardi è consentita per un periodo pari alla durata della manifestazione cui si riferiscono e per i dieci giorni antecedenti la manifestazione. Essi devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Art.25 **Striscione pubblicitario di esercizio**

1. Lo striscione pubblicitario di esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in materiale di diversa natura, privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa, collocato esclusivamente presso la sede in cui si svolge l'attività di impresa.
2. La superficie massima dello striscione è pari a mq.6. E' ammessa l'illuminazione dello striscione, ma solo per luce indiretta.
3. Lo striscione pubblicitario di esercizio può essere installato a muro, sulla facciata dell'edificio sede dell'attività o su pali, esclusivamente sulla proprietà privata e mai su suolo pubblico.
4. L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è consentita esclusivamente per la pubblicità di manifestazioni o iniziative commerciali presso la sede dell'azienda ed è autorizzabile esclusivamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché nei dieci giorni antecedenti. Essi devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Art.26 **Impianti pubblicitari nei cantieri edili**

1. Nell'area del cantiere edile, per un periodo equivalente alla durata dello stesso, è possibile installare un unico impianto pubblicitario su cui possono essere ospitati più messaggi pubblicitari, anche variabili durante il periodo utilizzato.
2. L'impianto pubblicitario, che può essere installato su ponteggi, steccati, recinzioni dell'area ovvero su pali all'interno dell'area, non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta. La dimensione massima dell'impianto non può superare i mq.6 se installato su pali; se appoggiato a ponteggi, steccati ecc, non può eccedere il 30% della superficie degli stessi.
3. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata copia della concessione edilizia e della denuncia di inizio lavori.

TITOLO IV Impianti per le pubbliche affissioni

Art.27

Ambito di applicazione

1. Nel presente titolo vengono dettate disposizioni circa caratteristiche ed ubicazione dei mezzi pubblicitari finalizzati all'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, giuste determinazioni dei Regolamenti Comunali per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Le pubbliche affissioni comprendono le affissioni istituzionali e/o sociali, le affissioni commerciali, le affissioni necrologiche, e le affissioni dirette commerciali.
3. All'uopo si intende per:
 - a) affissione istituzionale o sociale: le affissioni per fini istituzionali, effettuate per adempiere ad obblighi di legge o per comunicazioni di pubblico interesse, le affissioni di natura culturale, sportiva sociale o comunque prive di rilevanza economica; sono effettuate dal concessionario del servizio delle pubbliche affissioni su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o di soggetti privati;
 - b) affissione commerciale : le affissioni di natura commerciale o comunque contenenti messaggi pubblicitari aventi rilevanza economica; sono effettuate dal concessionario del servizio delle pubbliche affissioni su richiesta di soggetti privati;
 - c) affissioni necrologiche: le affissioni di annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi effettuate dal concessionario del servizio delle pubbliche affissioni su richiesta di soggetti privati;
 - d) affissioni dirette commerciali: le affissioni di natura commerciale o comunque contenenti messaggi pubblicitari aventi rilevanza economica, effettuate dal soggetto proprietario dell'impianto su richiesta di soggetti privati.
4. L'affissione di manifesti , di esclusiva competenza comunale tranne che per le affissioni dirette commerciali, può essere effettuato solo sugli impianti di cui al presente titolo, rimanendo vietata l'affissione su qualsiasi altro supporto.
5. Il servizio delle pubbliche affissioni viene effettuato esclusivamente all'interno del centro abitato.

Art.28

Superficie e ubicazione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni è determinata direttamente dal regolamento richiamato all'art. 7, comma 1.
2. Allo stesso regolamento, art. 8, si fa riferimento per la determinazione della superficie complessiva da attribuire alle affissioni istituzionali o sociali, alle affissioni commerciali, alle affissioni necrologiche e alle affissioni commerciali effettuate direttamente da soggetti privati.
3. Eventuali adeguamenti degli impianti affissionistici esistenti rispetto alle disposizioni del presente piano, devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano.

Art.29

Definizione degli impianti per le affissioni

1. L'impianto per le affissioni, pubbliche o dirette che siano, è un manufatto bidimensionale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
2. L'impianto per le affissioni può essere monofacciale, nel caso in cui venga utilizzata una sola faccia per l'affissione, o bifacciale. In ogni caso l'impianto non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta. Può essere dotato di ante.
3. L'impianto deve essere realizzato in acciaio zincato, con bordi di chiusura in profilato di acciaio. La struttura di sostegno deve essere realizzata secondo le stesse disposizioni previste per i cartelli pubblicitari.
4. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere collocati su suolo pubblico. Gli impianti destinati alle affissioni dirette devono essere installati su aree private.
5. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, è possibile autorizzare soggetti privati all'installazione di impianti per l'affissione diretta su aree di proprietà comunale, nell'ambito di un accordo con il Comune che attribuisca a quest'ultimo concreti benefici.

Art.30

Tipologia degli impianti

1. Gli impianti destinati alle affissioni istituzionali e/o sociali sono ammessi nelle dimensioni m. 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00 e 2,00 x 1,40. Possono essere installati su pali o a muro e possono essere collocati in qualsiasi zona del centro abitato.
2. Gli impianti destinati alle affissioni commerciali sono ammessi nelle dimensioni : 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40 e 6,00 x 3,00. Possono essere installati su pali o a muro; non è ammessa la collocazione di impianti nella zona A.

3. Gli impianti destinati alle affissioni necrologiche sono ammessi nelle dimensioni: 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40. Possono essere installati su pali o a muro e possono essere collocati in qualsiasi zona del centro abitato. Si applicano le distanze da altri impianti pubblicitari di cui all'art.9 del presente piano. Nella parte superiore devono riportare la scritta Avvisi Funebri, di colore nero su fondo bianco.
4. Gli impianti per le affissioni dirette commerciali sono ammessi nelle dimensioni : 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40, 6,00 x 3,00. Possono essere installati su pali o a muro; non è ammessa la collocazione di impianti nella zona A.
5. Tutti gli impianti devono essere collocati ad almeno cm.100 dalla carreggiata stradale; in assenza di marciapiede tale misura è elevata a cm.130. Per tutte le tipologie di impianti specificati nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 si applicano le distanze di cui all'art.9 del presente piano.
6. Ciascun impianto non può essere utilizzato per affissione diversa da quella per la quale è stato predisposto.

Art. 30 bis

Ulteriori prescrizioni

“Dalla data di esecutività del presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto di qualsivoglia natura (ivi compresi i segnali di direzione, le preinsegne, i cartelli pubblicitari, ecc.) su area pubblica (marciapiede, largo, piazza, ecc.) è subordinato all'acquisizione dell'assenso scritto rilasciato dal/dai proprietario/i dell'immobile prospiciente lo spazio pubblico sul quale dovrà essere installato l'impianto. Per prospicenza si intende la proiezione sul piano orizzontale dei confini laterali dell'immobile sull'area oggetto dell'intervento.

L'atto di assenso dovrà comunque acquisirsi anche nel caso che l'altezza dell'impianto non superi quella del muro di recinzione dell'immobile.

L'acquisizione di tale atto rientra nell'attività istruttoria da parte dell'Ente concedente.”

Art.31

Sanzioni

Penalita', sanzioni, interessi, copertura immediata e rimozione, decorrenza della pubblicita' abusiva

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa, può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 10 giorni dalla notifica dell'atto. Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio. Tale copertura potrà essere effettuata con la modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale. L'impianto sarà privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvederanno a ripristinare la pubblicità in modo conforme.

Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità del Piano Generale degli Impianti o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia dell'impianto, previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente e a proprie spese.

Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

L'impianto pubblicitario rimosso è depositato può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

Trascorso il termine in centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

TITOLO V

Disposizioni finali

ART. 32

Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformita' dalla autorizzazione

Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.

E' considerata altresì abusiva ogni variazione del messaggio pubblicitario non autorizzata.

Sono considerate abusive, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Tutti gli impianti:

- abusivi, dovranno essere rimossi entro 10 (dieci) giorni dall'ordinanza di rimozione;
 - difformi, dovranno essere adeguati entro 10 (dieci) giorni dalla diffida, a seguito di inadempienza seguirà ordinanza di rimozione e conseguente decadenza dell'autorizzazione;
- nel frattempo l'A.C. dispone di copertura del messaggio pubblicitario.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della Deliberazione di approvazione del presente regolamento all'albo Pretorio.